

Nomine in ruolo a. s. 2010/11

Personale docente ed educativo

Per ulteriori e dettagliate informazioni

RIVOLGITI

alle sedi SNALS CONFISAL

Verona 16 agosto 2010

Riferimenti normativi:

- **D. M. n. 75 del 10 agosto 20010;**
 - **Istruzioni oper. personale docente ed educ. (allegato A);**
 - **Nota Prot. n. MIURAOODRVE.UFF.III/9791/2/C21.**
- Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative ai concorsi per esami e titoli banditi nell'anno 1999 e alle graduatorie ad esaurimento.
 - Per i posti e per le classi di concorso, per i quali non sono stati banditi concorsi per esami e titoli nel 1999, conservano validità le graduatorie dei precedenti corrispondenti concorsi, ai sensi dell'art 1, comma 4, della legge n. 124/99.
 - I posti disponibili vanno ripartiti al 50% tra le due diverse graduatorie (concorsi ordinari e graduatorie ad esaurimento).
 - Per le nomine da effettuare su graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, le operazioni di scelta della provincia e della sede di servizio, sulla base delle disponibilità complessive a livello regionale, si svolgeranno a cura del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale con la presenza dei Dirigenti interessati delle sedi provinciali degli Uffici scolastici regionali.
 - Se il numero dei posti disponibili, **dopo aver effettuato i previsti recuperi relativi alle precedenti operazioni di assunzione**, risulta dispari, l'unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine.
 - Se le assunzioni non possono essere disposte sulla totalità dei posti assegnati in assenza o per esaurimento delle graduatorie o perché sono venuti meno i posti previsti in organico di diritto, si destinano le eccedenze a favore di altre graduatorie. La ripartizione deve essere effettuata, se possibile, nello stesso ordine e grado di istruzione, ivi compreso il sostegno e nell'ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali da tempo esiste la disponibilità del posto e agli insegnamenti per i quali non è stata prevista l'attribuzione di contingenti, ma che danno garanzia di assorbimento nell'organico.

- Per i posti di sostegno, in caso di mancanza di candidati le eccedenze vanno assegnate al sostegno di altra area o di altro ordine o grado di scuola, prima di destinarle ad incrementare posti comuni.
- Qualora venga assunto a tempo indeterminato (*da concorso ordinario*) personale già di ruolo del comparto Scuola anche in provincia diversa, l'Ufficio scolastico provinciale che amministrava i neo nominati provvederà ad effettuare ulteriori assunzioni nel ruolo, posto, classe di concorso o profilo professionale di personale A.T.A. lasciato libero. L'operazione è effettuata nel limite dei posti disponibili in organico di diritto e qualora non sussistano situazioni di esubero. Qualora il personale già di ruolo provenga da posto, classe di concorso o profilo professionale in situazione di esubero le ulteriori assunzioni sono effettuate su altre tipologie di posti.
- Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi speciali riservati di cui all'art.1, comma 2, lettere a), b) e c) del D.M. 21/05, nonché all'art. 3 è obbligato a stipulare contratto a tempo **indeterminato con priorità** su posto di sostegno.
- Le nomine in ruolo disposte in surroga di operazioni di assunzione effettuate entro il 31 agosto 2009, comportano l'assunzione in servizio dal 1° settembre 2010. I contratti a tempo indeterminato stipulati dopo tale data avranno la decorrenza giuridica dall'a.s. 2010/2011 ed assunzione in servizio dall'anno scolastico successivo.
- **L'accettazione** di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia per un posto o classe di concorso **comporta la cancellazione, con effetto immediato**, dalle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso di tutte le altre province, salvo che si tratti di candidato incluso in prima fascia in due diverse province. In tal caso se nominato in una delle due province di appartenenza o in una delle province opzionali collegate alla provincia di appartenenza, può mantenere per l'a.s. 2010/11 l'altra provincia di appartenenza. La cancellazione da tutte le graduatorie ad esaurimento sarà operativa prima dell'integrazione prevista per l'a. s. 2011/12.

- La rinuncia a una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia per un posto o classe di concorso comporta la decadenza dalla relativa graduatoria ad esaurimento nella predetta provincia, ma non comporta la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso nelle altre province in cui il candidato è iscritto.
- L'accettazione o la rinuncia nell'ambito del medesimo anno scolastico di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare, **nello stesso anno scolastico e nella stessa provincia**, una successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria, tranne per i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno in quanto hanno conseguito il titolo di specializzazione nei corsi speciali riservati ex D.M. 21/05.
- Se l'accettazione riguarda un posto di sostegno, la cancellazione viene effettuata **per il prossimo anno scolastico** dagli elenchi di sostegno di tutte le province. Con effetto dall'a. s. 2011/2012 il candidato è cancellato anche dalla graduatoria ad esaurimento di posto comune, da cui è derivata la posizione nell'elenco di sostegno, in tutte le province in cui risulta incluso.
- **La rinuncia** all'assunzione **su posto di sostegno**, comporta per il 2010/2011 la cancellazione solo dall'elenco del corrispondente posto di sostegno della provincia in cui il candidato ha ricevuto la proposta di assunzione. Per l'anno scolastico successivo la cancellazione sarà operativa anche su posto comune.
- L'accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato per qualsiasi classe di concorso/posto, in qualsiasi provincia, comporta l'obbligo della relativa assunzione in servizio per l'a. s. 2010/2011.
- L'accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un'eventuale altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) nella medesima o in altra provincia. **In tal caso, l'ulteriore nomina avrà effetti giuridici per l'a. s. 2010/2011, con assunzione in servizio nel successivo anno scolastico.**

- I docenti vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno, perché in possesso del titolo di specializzazione conseguito nei corsi speciali riservati ex D.M. 21/05, non possono esercitare la successiva opzione dell'accettazione della nomina su posto comune per insegnamenti collegati ad abilitazioni conseguite ex D.M. 21/05, né nella stessa, né in altra provincia. Pertanto, qualora accettino la proposta di contratto a tempo indeterminato su posto di sostegno, vengono cancellati, **con effetto immediato**, nella medesima provincia, dalla graduatoria di posto comune da cui è derivata la posizione nell'elenco di sostegno e dalle corrispondenti graduatorie di posto comune e dai correlati elenchi di sostegno in tutte le province in cui il candidato è incluso. Se, invece, viene accettata prima la proposta di contratto a tempo indeterminato su posto comune in una provincia e poi viene proposto il contratto a tempo indeterminato per il sostegno in un'altra, il docente **ha la facoltà e non l'obbligo** di accettare l'ulteriore proposta. Se accetta, rientra nelle situazioni precedenti.
- Qualora i docenti vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno, rinuncino alla relativa proposta di nomina, la cancellazione è disposta sia dall'elenco di sostegno che dalla graduatoria di posto comune e, nel caso che la nomina riguardi la scuola secondaria di II grado, da tutte le graduatorie comprese nell'area disciplinare che abbia dato luogo alla proposta di nomina e per le quali abbiano conseguito i titoli abilitanti ex D.M.21/05.
- In caso di più proposte di nomine in ruolo, fermo restando che la prima accettazione determina l'effettiva sede di servizio dell'aspirante per l'a. s. 2010/11, l'ultima accettazione assicura l'assunzione in servizio, nel successivo a. s. 2011/12, per la nuova classe di corso o posto.
- L'accettazione della proposta di contratto a tempo indeterminato conferita per la lingua inglese nella scuola primaria, comporta la cancellazione immediata dal posto comune.
- All'atto della individuazione e della accettazione della nomina i docenti immessi in ruolo nella scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l'insegnamento della lingua inglese. Nell'ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato, contestualmente, l'obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per

l'insegnamento della lingua inglese. Quanto sopra deve essere notificato anche al dirigente scolastico che amministrerà il docente per l'a.s. 2010/2011.

- Per il personale nominato su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l'obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.
- **Al personale assunto a tempo indeterminato viene assegnata una sede provvisoria.**
- Il personale neo nominato in ruolo **non** può chiedere l'assegnazione provvisoria per l'a.s. 2010/2011 e non può chiedere trasferimento in altra provincia prima di tre anni scolastici.
- **E' possibile stipulare contratti in regime di part-time.**

Precisazioni in merito nomine part-time

La possibilità di stipulare contratti a tempo indeterminato in regime di part-time, è subordinata al **non superamento della percentuale del 25%** di personale che può beneficiarne. Tale percentuale va calcolata distintamente per tipologia di personale (Scuola Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria con riferimento alle singole classi di concorso).

Gli interessati dovranno:

- in sede di convocazione, scegliere un posto intero (cattedra/posto interno oppure cattedra/posto tra più scuole) comunicando di voler beneficiare del part-time;
- presentarsi, entro 24 ore, presso l'Istituzione Scolastica scelta come sede provvisoria e concordare con il Dirigente scolastico la quantità di ore di servizio a tempo parziale.

L'orario part-time, che di norma deve essere pari al 50% di quello a tempo pieno (art. 39 CCNL 29.11.2007), dovrà corrispondere, in modo specifico per la scuola secondaria, alla effettiva consistenza degli spezzoni che compongono la cattedra scelta. Non potranno essere

concesse ore a disposizione per raggiungere l'orario desiderato, né essere ulteriormente frazionati gli spezzoni indivisibili.

Riserve posti beneficiari categorie protette (Legge n. 68/99)

- Nel limite del contingente previsto si applicano le riserve di cui agli artt. 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.
- Secondo le indicazioni riportate nella CM n. 248 del 7.11.2000 le nomine in ruolo nei confronti dei riservisti (invalidi e orfani) dovranno essere effettuate tenendo presente quanto segue:
 - a) innanzitutto è necessario verificare che le aliquote previste per le due categorie (invalidi: 7% - Orfani: 1%), distinte per tipologia di personale e nella scuola secondaria per classi di concorso, non siano sature;
 - b) si procederà quindi al calcolo dei posti da destinare ai riservisti tenendo presente che al personale va attribuito fino a un massimo del 50% dei posti autorizzati per le nomine in ruolo. Detto 50% va ulteriormente distribuito a metà tra il personale incluso nei concorsi ordinari e quello incluso nelle graduatorie ad esaurimento. **In presenza di un solo posto non si procede alla nomina del riservista.** In caso di posti dispari l'unità eccedente va attribuita agli aspiranti inclusi in graduatoria non riservisti.
 - c) La graduatoria ad esaurimento, deve essere considerata come unica graduatoria ai fini della copertura dei posti riservati ai beneficiari della legge 68/99 (Vedere sentenza n. 4110/2007 Corte di Cassazione).

• Sedi sindacali

via E. Duse, 20 - 37124 Verona; tel. 045 8340923 e 045 915 777; fax 045 915907

e-mail: verona@snals.it - www.snalsverona.it

Via Fiume, 40 - 37045 Legnago; tel . e fax 0442 601546

e-mail snals.legnago@yahoo.it

Orari di apertura da settembre a giugno

Sede di Verona

lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 16,30 - 19

mercoledì ore 10,30 -12,30.

Sede di Legnago

lunedì, mercoledì e venerdì ore 16 - 18

Patronato INPAS

via E. Duse, 20 - 37124 Verona; tel. 045 8303490; fax 045 8308998

Orari di apertura

lunedì e venerdì ore 15 - 19

martedì, mercoledì e giovedì ore 9 -12